

# La prevenzione e il controllo della corruzione e dell'etica pubblica mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie \*

di Matteo Trapani\*\*  
(15 aprile 2018)

**Sommario:** 1. La corruzione e l'etica pubblica nella percezione italiana - 2. Nuove tecnologie e strumenti di controllo e prevenzione: i dati - 3. ...segue: l'utilizzo di tecnologie quali la blockchain - 4. ...segue: l'interazione dei dati tramite sistemi di IA - 5. Percorsi evolutivi e possibili scenari

## 1. La Corruzione e l'etica pubblica nella percezione italiana

Mass media e mezzi di informazione in generale tendono spesso a far coincidere la corruzione con la mancanza di etica pubblica.

Coincidenza che non rappresenta fino in fondo quelle che sono le differenze ontologiche ed assiologiche dei due fenomeni.

La corruzione nella pubblica amministrazione (PA), che si attua con azioni generalmente classificate come reati, consiste nel compimento di atti, da parte di chi detiene funzioni pubbliche, volti a procurare a sé profitti e benefici illeciti disattendendo gli interessi della collettività<sup>1</sup>. La corruzione compromette in via definitiva il buon andamento della PA, non fa solamente "uscire" dall'indirizzo della legalità la sua azione ma crea una vera e propria distorsione del sistema democratico<sup>2</sup>, riallocando il potere in una posizione di parte e non più a garanzia della legalità democratica e costituzionale<sup>3</sup>.

La corruzione è quindi solo *species* del *genus*, più ampio e articolato, dell'etica pubblica che fa riferimento diretto ai principi enunciati in Costituzione<sup>4</sup>.

---

\* Scritto sottoposto a *referee*.

1 Si veda su tutti la definizione di S. CASSESE, "Maladministration" e rimedi, in Foro.it, 1992, V, pp. 2 ss., secondo cui "la funzione pubblica viene svolta non nell'interesse pubblico, ma nell'interesse dei privati, per assicurare loro guadagno". Nel Piano Nazionale Anticorruzione, l'ANAC afferma che il concetto di corruzione è «comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.»

2 Si veda sul punto A. M. NICO, *La corruzione nella prospettiva dei doveri costituzionali degli affidatari di funzioni pubbliche*, in Costituzionalismo.it, n. 3/2016; R. CARIDA, *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e principi costituzionali*, in Federalismi.it, 2016.

3 Si veda sul punto CERULLI IRELLI, *Etica pubblica e disciplina delle funzioni amministrative*, in La corruzione amministrativa. Cause, prevenzioni e rimedi, in Astridonline.it

4 La lettura sul tema è ampia ed approfondita. Si confrontino, su tutti, M. NIGRO, *La pubblica amministrazione fra costituzione formale e costituzione materiale*, in Studi Bachelet, 1987.

Con il termine etica pubblica<sup>5</sup> viene fatto riferimento all'agire di chi riveste un pubblico ufficio, il quale deve adempierlo non solo con correttezza ma anche con un obiettivo di massima soddisfazione degli interessi per i quali è chiamato ad adempiere<sup>6</sup>.

Un comportamento corruttivo ha sicuramente una forte incidenza sull'etica mentre un'azione che lede l'etica pubblica non è necessariamente un evento corruttivo. Una differenza sostanziale che anche il legislatore e le politiche di contrasto dei vari fenomeni devono tenere di conto per bilanciare i diritti coinvolti.

La crescita diffusa degli eventi corruttivi ha portato il legislatore a dover affrontare il tema mediante strumenti di prevenzione<sup>7</sup> e controllo<sup>8</sup> che avessero come prima finalità quella di scongiurare eventuali "conflitti di interesse" o comportamenti degenerativi che, attraverso malcostume o comportamenti eticamente negativi, possano poi sfociare in eventi corruttivi. L'Italia ha intrapreso negli anni numerose riforme<sup>9</sup> che hanno colpito tali comportamenti e facilitato una attività di controllo attiva sia delle amministrazioni al loro interno sia degli

---

5 Si vedano B. MATTARELLA, *Le regole dell'onestà, Etica, politica, amministrazione*, Bologna, 2007; N. BOBBIO, *La democrazia e il potere invisibile*, in Riv. It. Sc. Pol., 1980.

6 Si vedano, in particolare, gli artt. 54, 55, 97, 98 Cost. ma anche, più in generale, il pieno soddisfacimento dei principi sottesi fondamento democratico.

7 Sul punto R. CANTONE, *Il sistema della prevenzione della Corruzione in Italia*, in Penalecontemporaneo.it, 2017.

8 Per una ricostruzione si veda L. VANDELLI (a cura di), *Etica pubblica e buona amministrazione. Quale ruolo per i controlli?*, 2010, ed. Franco Angeli.

9 Si vedano, su tutti, sia la legge "anticorruzione" che le recenti riforme sul tema del *whistleblowing*, della trasparenza, dell'organizzazione della PA, di ruolo dell'ANAC, dei contratti pubblici, dell'influenza illecita e dell'antiriciclaggio. Sulla legge anticorruzione sono molti i contributi, tra i quali, B. MATTARELLA – M. PELLISSERO (a cura di), *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, ed. Giappichelli, 2013; Sul *whistleblowing* si vedano JOHNSON, *Whistleblowing: When It Works and Why*, Boulder, CO, 2003 e G. AMATO, *Profili penalistici del Whistleblowing. Una lettura comparatistica dei possibili strumenti di prevenzione della corruzione*, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2014, pp. 569 ss. Sulla riforma della PA si veda P. CANAPARO, *L'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013 dopo l'attuazione della riforma Madia: più o meno trasparenza pubblica*, su Federalismi.it, n. 3/2008. Sul ruolo dell'ANAC si veda S. TUCCILLO, *Le raccomandazioni vincolanti dell'ANAC tra ambivalenze sistematiche e criticità applicative. (Riflessioni a margine del Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici)*, Federalismi.it, n. 6/2017. Relativamente alla normativa inerente l'ineleggibilità ex D.lgs. n. 235/2012 si vedano N. LUPO-G. RIVOCCHI, *Le incandidabilità alle cariche elettive e i divieti di ricoprire cariche di governo*, in Giorn. dir. amm., n. 6/2013, pp. 590 ss; M. TRAPANI, *Incandidabilità e decadenza degli amministratori locali: la riforma nel più ampio quadro della normativa anticorruzione*, in Osservatorio Costituzionale, 3/2014; V. PUPO, *Disciplina dell'incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce della più recente giurisprudenza*, in Rivista AIC, n. 1/2017; F. SCUTO, *La nuova dimensione dell'incandidabilità estesa alla totalità delle cariche elettive e di governo*, in Rivista AIC, 4/2013. Sui contratti pubblici si confronti G. PALMA, *Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dalla tradizionale cultura contabile (-finanziaria) all'attuale dottrina del Codice sugli appalti alla luce della normazione costituzionale sull'attività economica (art., 41, 3° Cost.) e la corrispondente competenza funzionale della Autorità nazionale anticorruzione*, in Federalismi.it, 2017. Sul tema sia concesso richiamare a quanto già scrissi in M. TRAPANI, *La corruzione e l'etica pubblica alla prova delle istituzioni: corsi e ricorsi di un istituto dimezzato nella questione brasiliana*, in DPCE, Vol. 29, n. 1/2017 ed al recente report di *Transparency International* che riconosce all'Italia un miglioramento del punteggio totale degli indicatori (50) seppur risultino ancora ben al di sotto della media degli altri paesi europei (66). Si vedano A. STANZIANO – M. MAZZONI – L. RECCHI, *Rappresentazione e percezione della corruzione in Italia. Verso una strumentalizzazione del fenomeno*, in Comunicazione politica, 1/2017, pp. 99-118; A. VANNUCCI, *Atlante della corruzione*, ed. Abele, Torino, 2012.

stessi cittadini, permettendo così un sostanziale miglioramento in termine di ranking mondiale della percezione della corruzione<sup>10</sup>.

La Corruzione presenta molteplici profili che interessano sia la sfera privata (principalmente relativamente alla privacy ed all'utilizzo di dati sensibili dei cittadini) sia quella pubblica (derivanti dai danni patrimoniali subiti dallo Stato).

Ad incrinarsi, tuttavia, come già detto, è la stessa essenza del potere pubblico, dell'azione della pubblica amministrazione che sostituisce il vincolo della propria azione sia al principio di legalità che a quello della finalità pubblica. Le scelte divengono, sostanzialmente, pienamente discrezionali e libere, illegittime.

La Costituzione, nel richiamare la fedeltà, la disciplina e l'onore prevede che siano chiamati ad osservare le leggi i cittadini<sup>11</sup> e amplia questo dovere nei confronti di chi è chiamato a svolgere incarichi pubblici. Il generale dovere di fedeltà alla Repubblica, previsto per tutti i cittadini, trova una sua espressione anche nel secondo comma dell'art. 54 Cost. che richiama ad una necessaria applicazione specifica a determinati soggetti che, per funzione, svolgono un ruolo pubblico e che, nella intenzione dei costituenti, avrebbero potuto attentare maggiormente alla Costituzione date pericolosità e forza dei poteri ad essi affidati<sup>12</sup>.

La lettura del ruolo di colui che è chiamato ad agire in seno alla Pubblica amministrazione deve essere svolta tenendo a mente l'art. 97 della Cost., che richiama la necessità di imparzialità e buon andamento<sup>13</sup>.

Tali requisiti stanno alla base del rapporto funzionario-Stato e si riferiscono non solamente alla PA in senso oggettivo, quindi all'intera organizzazione dello Stato, ma anche al singolo funzionario che, nell'esercizio delle sue mansioni, deve tendere a rendere la PA pienamente "costituzionale" mediante il proprio modo di agire "*uti singuli*", quindi anche fuori da ogni indirizzo politico in senso lato<sup>14</sup>, essendo al "servizio esclusivo della Repubblica" ex art. 98 Cost. e avendo come ruolo principale quello all'attuazione dell'eguaglianza, ex art. 3 Cost.<sup>15</sup>

10 Sul tema sia concesso richiamare a quanto già scrissi in M. TRAPANI, *La corruzione e l'etica pubblica alla prova delle istituzioni: corsi e ricorsi di un istituto dimezzato nella questione brasiliana*, in DPCE, Vol. 29, n. 1/2017 ed al recente report di *Transparency International* che riconosce all'Italia un miglioramento del punteggio totale degli indicatori (50) seppur risultino ancora ben al di sotto della media degli altri paesi europei (66). Si vedano A. STANZIANO – M. MAZZONI – L. RECCHI, *Rappresentazione e percezione della corruzione in Italia. Verso una strumentalizzazione del fenomeno*, in *Comunicazione politica*, 1/2017, pp. 99-118.

11 La massima espressione di legalità, costituzionale e legale secondo quanto affermato da M. LUCIANI, *Sulla legalità costituzionale, legalità legale e unità dell'ordinamento*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, II, Torino, 2005, pp. 508 ss.

12 Si veda sul punto L. VENTURA, *Art. 54*, in *Commentario della Costituzione*, ed. Zanichelli, Bologna, 1985.

13 La giurisprudenza costituzionale sul tema è copiosa e lo riconosce come parametro di legittimità delle scelte discrezionali del legislatore nell'organizzazione degli organi e dell'attività amministrativa. Sul generale principio di buon andamento si vedano le sentenze Corte Cost. nn. 14/62, 277/83, 234/85, 103/93, 333/93, 40/98, 390/2008. Sulle accezioni di tale principio si faccia invece riferimento Corte Cost. nn. 123/66, 404/97, 240/97. Si veda anche quanto afferma la dottrina IN P. BARILE, *Il dovere di imparzialità della P.A.*, in *Scritti in onore di P. Calamandrei*, Padova, 1958, IV, pp. 136 ss.; N. SPERANZA, *Il principio di buon andamento – imparzialità nell'art. 97 Cost.*, in *Foro Amm.* 1972, II, pp. 86 ss.

14 Sul punto e sul concetto di "fedeltà" si vedano L. CARLASSARRE, *Amministrazione e potere politico*, 1974, ed. CEDAM, Padova e A. CERRI, *Imparzialità ed indirizzo politico*, 1973, ed. CEDAM, vol. V.

15 Si veda sul punto il concetto di "Costituzione amministrativa" ben rappresentato in A. PATRONI GRIFFI, *Il fondamento costituzionale della legislazione in tema di trasparenza e di lotta alla corruzione: alcune riflessioni*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2016.

L'imparzialità ed il buon andamento devono essere così resi effettivi non solo dall'operato del funzionario, ma anche e soprattutto dal legislatore mediante una sua continua opera di riforma e controllo dell'operato su fenomeni di inefficienza costituzionale, legati ad episodi che vanno ad impattare sull'etica pubblica, e su fenomeni distorsivi e corruttivi.

Questa netta distinzione tra fenomeni che implicano un venir meno dei principi che legano "l'etica pubblica" e quelli che invece sono da registrare come elementi corruttivi, è utile anche a poter analizzare gli strumenti che la PA può mettere in campo per riorganizzare la propria normativa in tema di controllo e prevenzione in relazione ai nuovi strumenti derivanti dall'innovazione tecnologica.

## 2. Nuove tecnologie e strumenti di controllo e prevenzione: i dati

Solo recentemente il legislatore e la stessa dottrina hanno riposto interesse sull'utilizzo delle nuove tecnologie e sull'impatto che queste hanno sui diritti. Risultano essere invece numerosi i contributi che hanno analizzato le eventuali potenzialità derivanti dall'utilizzo dell' "Internet of things" e del suo rapporto con i principi costituzionali<sup>16</sup>.

Senza dubbio Internet è lo strumento che maggiormente ha rivoluzionato nel tempo l'attività della PA, e del potere pubblico in generale, ma sarebbe limitativo pensare che solo grazie all'utilizzo di una rete accessibile sia possibile risolvere problemi ontologicamente così profondi e connaturati nella società.

Internet non avrebbe la stessa potenzialità se non vi fossero "dati"<sup>17</sup>, sia dei privati che del pubblico, che lo alimentano, lo rendono mutevole, ne colgono la vera essenza.

I dati, tracciabili ed accessibili, rappresentano il vero registro di tutta l'attività che la PA porta avanti ogni giorno, oltre alla dimensione entro cui si esplica la personalità dell'individuo. Le nuove tecnologie, inserendosi proprio nello sviluppo dei dati, della loro interconnessione, nella loro elaborazione, rivestono un ruolo centrale nel contrasto agli eventi corruttivi.

Come abbiamo recentemente visto<sup>18</sup>, la grande quantità di dati che ogni giorno sia la PA che, soprattutto, le società private accumulano, rappresentano oggi un forte strumento di indirizzo e pressione delle politiche pubbliche. Social network, multinazionali e PA detengono una quantità di Big data che permettono, se connessi tra loro, la perfetta profilazione<sup>19</sup> di ogni individuo, la classificazione dei loro movimenti, delle loro preferenze, del loro stato di salute e della loro situazione patrimoniale e sociale, fino all'analisi predittiva di alcune situazioni, quali ad esempio reati o pericolosità, che rischiano di minare

---

16 Sugli importanti contributi al tema si veda O. POLLICINO - T. E. FROSINI – E. APA, *Diritti e libertà in Internet*, ed. Le Monnier, 2017; M. NISTICÒ - P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e costituzione*, ed. Giappichelli, 2014, Torino; P. COSTANZO, *Miti e realtà dell'accesso ad internet (prospettiva costituzionalistica)*, in giurcost.it., 2012; G. AZZARITI, *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2011.

17 I dati e i cosiddetti *big data*, rappresentano la vera fonte di notizie che le nuove tecnologie possono interconnettere ed elaborare.

18 Si veda, ad esempio, il recente caso che ha coinvolto un famoso social network ed il relativo "furto" di profili ed identità da parte di una società privata al fine di profilare al meglio alcune scelte di campagne elettorali.

19 Si intende, come da GDPR, «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli

definitivamente non solo la privacy<sup>20</sup> ma la stessa libertà personale ed autodeterminazione, oltre alle garanzie processuali.

La classificazione di cosa possa rappresentare un “dato” utilizzabile dalla PA è stata recentemente affrontata da due documenti, centrali per l’analisi delle politiche pubbliche e lo sviluppo della crescita digitale italiana, dai quali è possibile leggere non solo le potenzialità nell’ambito dell’efficienza delle politiche pubbliche ma anche l’estrema centralità nell’analisi degli eventi corruttivi della PA.

Il primo è il Piano Triennale per l’Informatica nella PA, documento che riorganizza vari settori della strategia digitale della PA, e che dedica un intero *layer* alle “infrastrutture immateriali”, tra le quali vi sono i dati, che devono essere “intesi come bene comune, condivisi gratuitamente tra le PA per scopi istituzionali e, salvo casi documentati e propriamente motivati, utilizzabili dalla società civile<sup>21</sup>”. Vengono così divisi in “base dati di interesse nazionale”, organizzati in *data center* e ritenuti rilevanti ai fini dello «»svolgimento delle funzioni istituzionali, *open data*, banche di dati aperti e liberamente utilizzabili salvo restrizioni particolari, e “vocabolari controllati”, strumentali all’utilizzo dei dati stessi<sup>22</sup>.

Il secondo documento al quale si fa riferimento è il recente Regolamento europeo in tema di Privacy, n. 679/16 (GDPR), ove si prevedono interventi formativi sui rischi connessi al trattamento dei dati, al segreto professionale, alle modalità di gestione degli stessi<sup>23</sup>.

Nel nuovo regolamento vengono trattati numerosi temi inerenti al ruolo dei dati e alla loro utilizzabilità anche per fini pubblici. In linea di principio il nuovo regolamento afferma che “la rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato l’economia e le relazioni e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali”<sup>24</sup> e, tra i vari casi in cui si può delineare come legittimo il trattamento dei dati, riporta quello in cui “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esecuzione dei pubblici poteri”<sup>25</sup>.

Lo stesso Regolamento europeo introduce numerosi concetti, tra i quali la *Privacy by design* o il *Data protection impact assessment*, che hanno lo scopo di limitare il controllo

---

interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti».

20 Proprio sulla possibilità che il concetto di *privacy* possa interessare principi della forma di Stato e dell’ordinamento costituzionale come l’autodeterminazione o l’eguaglianza si faccia riferimento a L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell’identità individuale nell’ordinamento costituzionale italiano*, Torino, Giappichelli, 2004.

21 Si veda il PT dell’ICT per la PA 2017-2019, pp. 36 ss. e lo stesso richiamo al CAD e, precisamente, agli artt. 50 e 68.

22 A tutto ciò si affianca il “*Data and Analytics Framework*”, strumentale all’interoperabilità dei dati, trasversale agli altri settori quali, ad esempio, la sicurezza, gli ecosistemi e le infrastrutture immateriali, utile ad un migliore e più efficiente scambio di dati tra le PA.

23 A tal proposito è stata prevista l’istituzione di un “*Data Protection Officer*” con il compito di sorvegliare il corretto adeguamento agli obblighi derivanti dal GDPR con forti poteri di indirizzo.

24 Così al punto 6 del GDPR.

25 Si veda, sul punto, l’art. 2 del GDPR.

pervasivo delle tecnologie, e quindi degli utilizzatori, sulla realtà sociale garantendo sempre la conoscibilità<sup>26</sup>, ed incrementandone la protezione, sia del dato in possesso della PA sia dell'uso legittimo consentito<sup>27</sup>.

Dalla lettura di questi due punti e dall'analisi generale del Regolamento è possibile affermare che il ruolo dei dati, sia personali che riguardanti attività della PA e dei privati, rappresentano una fonte primaria, utilizzabile in vari settori quali, ad esempio, l'analisi dei comportamenti e delle azioni sia nel pubblico che nel privato.

L'apertura dei dati, oggi sempre più facilitata dalle nuove tecnologie, ha permesso al legislatore di prevedere un accesso facilitato alle informazioni<sup>28</sup> e potrà permettere un sempre maggiore controllo dell'attività delle PA, dalla contrattualistica, anche mediante l'implementazione di modalità di appalto quali i *Pre Commercial Procurement*, fino alla gestione dell'ordinaria attività amministrativa.

Il ruolo della rete è senza dubbio importante, in quanto ha la funzione di interconnettere i vari dati, ma non rappresenta lo strumento principale con il quale è possibile pensare a innovazioni tecnologiche e legislative in tema di lotta alla corruzione. Questa, al limite, è la base su cui poggiano le tecnologie, non la tecnologia stessa. Come detto, infatti, i *Big data* possono essere utilizzati come *Open data*, accessibili a tutti, come "paniere" di

---

26 Si inseriscono anche due altri temi di estremo interesse per la dottrina che riguardano sia la trasparenza del dato e l'eventuale conoscibilità dell'algoritmo, recentemente affrontato nella sentenza TAR Lazio-Roma, Sez. III-bis, n. 3769/2017.

27 L'art. 25 del GDPR introduce un approccio innovativo disponendo la necessità che strumenti e regole per la garanzia della protezione del dato personale sia predisposta sin dalla fase di progettazione di un sistema. Secondo il concetto di "*privacy by design*" i sistemi devono essere costruiti intorno alla ricerca della trasparenza assoluta, alla previsione e prevenzione dei problemi sin dalla fase di progettazione, all'incorporazione della privacy nella fase progettuale. Questa impone quindi una tutela sostanziale, oltre a quella formale, a partire dalla "valutazione del rischio" inerente all'attività svolta. I "considerando" 75 e 76 del GDPR, riferendosi al rischio, affermano che «i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati». Per questo «la probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell'interessato dovrebbero essere determinate con riguardo alla natura, all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato». La "*privacy by default*" prevede che vengano trattati solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente alle finalità previste dall'attività stabilita.

28 Si veda, su tutto, il d. lgs 97/2016, cosiddetto FOIA, che disciplina l'accesso civico generalizzato. Cfr. L. OLIVIERI, *La riforma della trasparenza come cambia il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dopo il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*, ed. Maggioli, 2016; E. BELISARIO – G. ROMEO, *Silenzi di Stato. Storie di trasparenza negata e di cittadini che non si arrendono*, ed. Chiarelettere, 2016.

controllo diffuso, e già la dottrina e la stessa PA si è mossa per una costruzione di un nuovo modello di *open government*.

Tuttavia gli stessi dati, molte volte complicati da leggere ed in alcuni casi annotati in modo da renderli difficilmente decifrabili, rappresentano la base, il punto di partenza di una serie di tecnologie mediante le quali è possibile ripensare una *governance* dell'etica pubblica.

Permangono tuttavia alcune problematiche che non possono essere declinate: i dati sono un *mare magnum*, spesso non organizzati in categorie fisse ma in vasi comunicanti che rischiano di creare zone franche di garanzia dei diritti connessi alla gestione dei dati, e quindi ai diritti fondamentali dell'individuo. I dati della PA, della sua attività e dei comportamenti di coloro che svolgono funzioni pubbliche, possono non solo contenere lo storico dei contratti, dei comportamenti dei funzionari, degli estremi degli atti amministrativi, ma anche le abitudini dei lavoratori, i loro spostamenti e le loro preferenze. Insomma, dati che non hanno una funzione direttamente connessa allo scopo per il quale vengono raccolti ma che potrebbero comunque essere il segnale di eventi corruttivi o, ancor di più, lesivi dell'etica pubblica.

L'utilizzo di questi dati, che sono utili ad inquadrare il fenomeno della corruzione nel contesto entro cui avviene, rischia quindi di minare fortemente le garanzie della persona, intesa come lavoratore e come cittadino, sia per l'eccessiva vulnerabilità dei big data e dei grandi database in generale, sia per l'eccessiva influenza ed incidenza che questi possono avere sulle scelte individuali, sull'agire quotidiano, e sugli stessi paradigmi del principio personalista.

Un elemento essenziale e comune al contrasto della corruzione, ed al generale buon andamento della PA, ed alla implementazione delle nuove tecnologie è rappresentato dalla "trasparenza".

Questo principio ha avuto una sua evoluzione negli ultimi anni in corrispondenza con l'evoluzione dell'*open government*<sup>29</sup> e con il nuovo approccio "reattivo" del d. lgs. 33 del 2013, come modificato dal d. lgs. 97/2016<sup>30</sup>, e delle previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale recentemente modificato<sup>31</sup>.

L'utilizzo delle nuove tecnologie può quindi aumentare notevolmente questa facilità di accesso a documenti e dati affidando al principio di trasparenza un ruolo servente nei confronti di numerosi principi di derivazione costituzionale già elencati dall'art.1 del decreto 33 del 2013<sup>32</sup>.

---

29 Si vedano, principalmente: l. 241 del 1990, d.lgs. 82 del 2005, l. 69 del 2009, d. lgs. 150 del 2009, d. lgs. 33 del 2013, d. lgs. 97 del 2016.

30 Il Consiglio di Stato, con parere n. 515 del 2016, afferma che la sostanziale innovazione del d. lgs 33 del 2013, così come modificato con d. lgs. 97/2016, sta nel fatto che l'accesso civico oltre ad avere una funzione "proattiva", ossia una richiesta rivolta alla PA di pubblicare i documenti già oggetto di pubblicazione obbligatoria, ne ha anche una "reattiva", ossia di conoscenza anche su istanza dell'interessato, senza una particolare motivazione, riguardante i documenti non sottoposti ad obbligo.

31 Modificato dal d. lgs.179 del 2016.

32 Si afferma così che «la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino». Lo stesso decreto afferma la centralità della trasparenza nel contrasto alla corruzione.

L'ANAC ha così adottato numerose linee guida<sup>33</sup> che specificano gli obblighi contenuti nelle modifiche legislative e che hanno come obiettivo quello di fornire concrete misure di attuazione dei vari obblighi implementando sia il monitoraggio che l'adozione di sistemi trasparenti e accessibili, riaffermando altresì la sostanziale strumentalità della trasparenza nella prevenzione e controllo della corruzione, concetto già noto al legislatore che ha previsto l'adozione da parte delle PA di un "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" (PTPCT).

Tale evoluzione normativa, a tratti disorganica e complessa, se da una parte permette una totale verificabilità di ogni dato inerente dirigenti e funzionari della PA, dall'altra rischia, anche e soprattutto con l'utilizzo delle nuove tecnologie, di lasciare molti dubbi circa l'effettivo rispetto dei limiti costituzionalmente garantiti<sup>34</sup>.

Necessario, a tal proposito, oltre alla obbligatoria osservanza della nuova normativa in tema di privacy, di conservazione dei dati, di razionalizzazione data center e riorganizzazione, prevedere una precisa normativa che inquadri l'utilizzo dei dati, e della loro conservazione, anche in connessione con tecnologie quali la *blockchain* o l'Intelligenza Artificiale (IA) che, seppur rivoluzionino la registrazione e l'utilizzo, rischiano, se non adeguatamente disciplinati, di avere degli effetti fortemente negativi sulla libertà delle persone<sup>35</sup>.

### 3. ...segue: l'utilizzo di tecnologie quali la blockchain

Negli ultimi anni si è fatta strada la *blockchain*<sup>36</sup> che più di tutte ha rivoluzionato numerosi settori quali, ad esempio le finanze, i pagamenti<sup>37</sup> o il sistema di voto<sup>38</sup>.

33 Le più recenti sono le delibere nn. 1309 e 1310 del 2016, 1134 del 2017.

34 Si veda, ad esempio, la recente nota di ANAC del 14 marzo 2018 con la quale si prevede la temporanea sospensione dell'obbligo dell'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale il dato trasmesso da ciascun dirigente sull'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (ex art. 14 co.1-ter del d. lgs. 33 del 2013). La comunicazione è successiva alla nota ANAC n. 241 del 2017, che forniva indicazioni sugli obblighi derivanti dal decreto sopra citato, ad alla sentenza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 84/2018 (ricorrente il Garante per la protezione dei dati personali). Con questa sentenza, il TAR Lazio, forniva l'interpretazione dell'ordinanza cautelare del 2 marzo 2017 n. 1030, con la quale erano stati sospesi gli atti del Garante volti a dare attuazione agli obblighi di trasparenza relativi ai dati reddituali e patrimoniali ex art. 14 co. 1-ter d. lgs 33 del 2013. Il TAR ha altresì sollevato questione di costituzionalità (ordinanza 9828 del 2017) in quanto «l'oggetto della pubblicazione prevista dall'ultimo periodo dal predetto comma costituisce un dato aggregato che contiene quello di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e può anzi corrispondere del tutto a quest'ultimo, laddove il dirigente non percepisca altro emolumento se non quello corrispondente alla retribuzione per l'incarico assegnato».

35 Si pensi, ad esempio, all'effetto che potrebbero avere sul diritto al lavoro, inteso anche come "effettività di tale diritto", che dipende anche dalle modalità con le quali questo viene effettuato e, nello stesso tempo, controllato, o il diritto alla riservatezza, nel caso in cui questi dati siano utilizzati proprio per "indirizzare" e controllare il lavoratore ben oltre i limiti posti dalla ragionevolezza. Si rischierebbe un'inversione di concezione: non più il lavoratore al centro ma un sistema di "registrazione personale" che obbligherebbe il cittadino a lavorare in continua tensione tra la ricerca di una "onorabilità lavorativa automatizzata" ed un pieno esercizio delle proprie attività lavorative.

36 Si veda P. MARCHIONNI, *Next generation government service bus. The blockchain landscape*, SSRN Electronic Journal, 2018.

37 Si vedano, ad esempio, le enormi potenzialità che questa tecnologia ha relativamente al riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale, le transazioni illegali.

38 Si veda quanto avvenuto negli USA nelle recenti elezioni con il test effettuato tramite il "follow my vote". Per una analisi delle possibili prospettive, che potrebbero superare anche molti dubbi relativi alla sicurezza

La tecnologia *blockchain* funziona in questi termini: essa permette di memorizzare ogni operazione partendo da un “Blocco 0” al quale vengono aggiunti successivi blocchi che hanno al proprio interno tutte le informazioni di una determinata operazione (che sia una transazione, scambio di moneta o approvazione di atti) in modo lineare ed interconnesso. Ogni blocco successivo detiene anche una firma univoca delle informazioni di quanto avvenuto nelle operazioni precedenti. La catena interconnessa venutasi così a creare, permette la non modificabilità di quanto avvenuto.

Le principali caratteristiche della *blockchain* sono la trasparenza (le transazioni sono visibili da tutti), l’immutabilità (non assoluta poiché, seguendo un metodo che si avvicina molto a quello dei sistemi democratici, se si verificasse il caso di una maggioranza dei “blocchi” in mano ad un gruppo di persone, o ad un individuo, questi potrebbero mutare la successione a loro piacimento), la distribuzione (la presenza di più “nodi” distribuiti che possono prender decisioni comuni attraverso l’algoritmo del consenso), la sicurezza (per eliminare/falsificare un blocco è necessario “attaccare” tutti i nodi), la resilienza (è possibile perdere l’intero contenuto solo se cadono tutti i nodi quindi solamente in caso di catastrofi mondiali di una certa entità).

Esistono varie tipologie di *blockchain* che presentano un diverso grado di interoperabilità e di tipologia di soggetti attivi. Se, ad esempio, si impiegasse una *blockchain* “privata” (ossia dove i legittimati a scrivere e leggere i dati sono utenti appartenenti a gruppi ben identificati e chiusi) nella PA potremmo sia aumentare la velocità di registrazione dei dati che rispondere ad esigenze di trasparenza, di immutabilità e di interoperabilità, garantendo allo stesso momento il principio dello “*once only*”, ossia della sufficienza di un’unica operazione da parte della PA, che rimane visibile a tutti coloro che necessitano di quelle informazioni senza necessità di una ripetizione della stessa.

Così, mediante un sistema che non può essere modificato, alcuni eventi, quali le sanzioni o gli appalti pubblici, potrebbero risultare maggiormente controllati e trasparenti. Ogni documento pubblico, se inserito su *blockchain*, risulterebbe perciò immutabile e non falsificabile<sup>39</sup>.

Un simile sistema riesce a rendere ogni azione dei pubblici poteri maggiormente trasparente e facilmente rintracciabile in ogni suo passaggio, facilitando l’eventuale individuazione di eventi corruttivi.

Questa tecnologia, mediante una raccolta decentralizzata di tutti gli eventi che interessano gli atti della PA, e degli attori pubblici, se utilizzata e ben disciplinata, può rappresentare sia uno strumento di prevenzione alla corruzione, mediante la garanzia della sicurezza dei dati, la loro trasparenza e la possibilità di essere accessibili ai cittadini, sia uno strumento di controllo, essendo sempre verificabile con certezza quali sono stati i passaggi logici e gli atti che hanno portato ad una determinata azione.

Proprio queste caratteristiche se valorizzate, renderebbero i dati delle PA, sia quelli personali che quelli relativi agli atti compiuti, difficilmente manipolabili e facilmente riconoscibili.

In molti Paesi questa tecnologia viene già utilizzata nella PA per registrare e tracciare i passaggi dei titoli abitativi e delle proprietà, le transazioni finanziarie, la disciplina di voto e i contratti in generale<sup>40</sup>.

---

del voto, difficilmente quelli relativi alla segretezza ed unicità, si faccia riferimento a K. LEARY, *Blockchain might be about to change the way you vote*, in weforum.org, 2017 e A. BARNES - C. BRAKE - T. PERRY, *Digital Voting with the use of Blockchain Technology*, Plymouth University.

39 Si pensi ad esempio ai vari certificati, da quelli di laurea ad i titoli abitativi, che sarebbero sempre verificabili.

Uno sviluppo di questa tecnologia, una sua effettiva regolazione ed una sua reale applicazione potrebbe essere utile anche per tracciare eventuali conflitti d'interesse, i pagamenti delle PA e le costruzioni delle grandi opere, permettendo anche una maggiore garanzia di tutela della *privacy*, mediante una nuova *governance* algoritmica del dato, lo stesso dato che può essere accessibile ma solo mediante procedure istituzionalizzate e verificate.

Rimangono aperte, tuttavia, ancora molte questioni che è necessario affrontare nel tempo, sia da parte della dottrina che del legislatore, che riguardano la valenza legale delle registrazioni degli eventi tramite *blockchain* ed il livello di applicabilità di questa tecnologia che potrebbe risultare, in molti casi, complessa da implementare.

Ritornando quindi ai comportamenti di coloro che ricoprono incarichi pubblici, richiamando la distinzione tra comportamenti contrari all'etica pubblica ed eventi corruttivi, è necessario porsi la domanda se, effettivamente, un tale grado di "tracciabilità immutabile e sempre accessibile" di questi dati sia sempre concessa o se vada a ledere altri diritti che risultano maggiormente tutelabili.

Così sarebbe necessario proseguire nella regolazione di un tale utilizzo prevedendone una reale ed effettiva applicabilità nell'ambito della prevenzione e del controllo di tutti quegli eventi che sfociano in corruzione, tipicamente legati a reati di vario genere, mentre è necessario analizzare caso per caso una loro idoneità a poter incidere su comportamenti che, in sostanza, possono andare contro ai principi di efficienza o di buon agire amministrativo (ad esempio semplici ritardi di alcuni atti o disinformazione generale) che, seppur vadano ad incidere sull'etica pubblica, potrebbero essere connessi a situazioni ambientali ben più complesse di una più formale lettura di un dato in una catena di algoritmi.

Ad oggi la legislazione su questo ambito risulta assai deficitaria e concentrata sulla sola regolamentazione dei cosiddetti *bitcoin*, le ormai famose criptovalute<sup>41</sup>, che rappresentano una delle tante applicazioni.

Sarà necessario quindi bilanciare una generale evoluzione e sviluppo dell'utilizzo di queste nuove tecnologie per il contrasto alla corruzione, fissando i limiti e le materie, essendo pienamente ragionevole una applicazione per il contrasto di reati. Per quanto riguarda l'etica pubblica, risulta invece assai più critico limitare fortemente alcuni diritti personali, mediante il cospicuo utilizzo di dati, in virtù di un sostanziale "controllo diffuso" dei comportamenti dei pubblici agenti. In quest'ultimo caso l'utilizzo della *blockchain* potrebbe avere una funzione preventiva, disincentivante i comportamenti eticamente non sostenibili ed abilitante una nuova politica dell'etica pubblica ma solo in seguito ad una adeguata regolamentazione dell'utilizzo e dei limiti oltre i quali non è possibile utilizzare tali tecnologie a tali scopi.

#### 4. ...segue: l'interazione dei dati tramite sistemi di IA

Un'ulteriore evoluzione degli strumenti tecnologici, utile per una maggiore interazione dei dati, è rappresentata dallo sviluppo dei sistemi cosiddetti di "Intelligenza Artificiale"<sup>42</sup>.

---

40 Si veda a tal proposito quanto riportato nel report di N. KOSSOW - V. DYKES, *Linkages between blockchain technology and corruption issues*, Transparency International, 2018.

41 Sul tema si veda S. CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, ed. Giuffrè, 2015.

42 Molteplici sono gli studi che riguardano l'impatto di questi sistemi sulla PA. Si faccia riferimento a H. MEHR, *Artificial Intelligence for Citizen Services and Government*, Harvard Ash Center for Democratic Governance and Innovation, 2017; G. N. KOUZIOKAS, *The application of artificial intelligence in public administration for forecasting high crime risk transportation areas in urban environment*, 2017; The White

Le grandi quantità di dati non solamente rappresentano la principale fonte di attività dell'IA ma sono essi stessi sottoposti ad una analisi, la cosiddetta *data analytics*, che ne ampliano le potenzialità indirizzando le scelte nei vari settori verso una maggiore efficienza/efficacia.

Questi sistemi, dall' IA fino al *machine learning*<sup>43</sup>, hanno quindi la possibilità di far interagire i vari dati, di selezionarli, di rendere esponenziale le potenzialità.

Mediante soluzioni di IA oggi è possibile compiere analisi predittive mettendo insieme dati riguardanti gli spostamenti degli individui, le sensibilità sociali, le azioni compiute.

Un tale strumento può quindi aumentare le capacità di calcolo ed elaborazione rendendo maggiormente efficace l'azione della PA, anche quando questa svolge una funzione di controllo.

Gli ambiti di applicazione dell'IA sono molteplici e vanno dalla tutela della salute (esistono sistemi di IA che, anche mediante l'utilizzo del *machine learning*, aiutano a superare alcune patologie quali la dislessia, o potenziano in maniera esponenziale le attività di diagnosi), alla tutela dell'ordine pubblico (in alcuni casi mediante un'analisi predittiva dei reati e degli ambienti a rischio), a strumenti di *procurement* dell'innovazione (presente nel rinnovato "codice appalti" e già in via di sperimentazione anche in Italia), alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale (ad esempio mediante l'applicazione di sistemi di IA che semplificano e potenziano l'interazione tra i dati). Risulta pressoché evidente che mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, e particolarmente sistemi di IA, l'interoperabilità ed interazione tra dati per le PA risultano non solo molto ampie ma altresì immediate e la stessa elaborazione di "dati indiretti" diviene una ordinaria operazione.

Tuttavia le problematiche che si presentano nell'utilizzo di questa tecnologia sono molte e la maggior parte non ancora trattate dalla dottrina, dato il poco interesse che ad oggi ha suscitato tale disciplina<sup>44</sup>.

Mediante tecnologia IA, e relativa capacità di calcolo, è possibile analizzare ogni comportamento dell'individuo, leggerne i comportamenti, fino a prevenirli, andando ad incidere fortemente non solo sulla privacy ma anche sulla garanzia dei principali diritti fondamentali.

L'utilizzo dell'IA è, ad oggi, disciplinato sostanzialmente da alcune linee guida e da fonti che trattano solo indipendentemente tale tecnologia<sup>45</sup>. Proprio per questo è necessario che il legislatore si ponga l'obiettivo di prevedere norme che, seppur ne limitino l'utilizzo, ne rendano effettivo un suo sviluppo anche al servizio delle PA.

Tutto ciò potrebbe avere un forte impatto nella lotta alla corruzione dato che potrebbe aiutare le autorità ad effettuare un maggiore controllo sia sui piccoli eventi corruttivi sia sulle grandi realtà corruttive quali il riciclo di denaro, la compravendita di armi, l'influenza illecita e tutti quei fenomeni la cui esatta individuazione risulta difficoltosa grazie alle enormi risorse investite da parte dei vari attori.

Vi sono però pur sempre delle questioni da porre. L'IA può essere sempre applicabile per il controllo sugli eventi corruttivi o esiste un limite, quello proprio del nucleo essenziale dei diritti della persona, oltre il quale non si può operare con tali tecnologie? Inoltre, ponendo

---

House, *Artificial Intelligence, Automation, and the Economy*, 2016. Si segnala inoltre il Whitepaper sull'IA redatto dal Team di AgID e di recente consultazione sul sito ufficiale ia.italia.it.

43 Parte dell'intelligenza artificiale che attiene all'implementazione di algoritmi che permettono di apprendere dagli stessi dati dai quali sono alimentati costruendo un paradigma previsionale

44 Sul tema si veda, oltre alla risoluzione del Parlamento Europeo sulle norme di diritto civile e robotica del febbraio 2017, anche il recente Libro Bianco presentato da AgID.

45 Si pensi, su tutti, al nuovo Regolamento UE n. 679 del 2016 il quale disciplina all'art. 22 il trattamento dei dati da sistemi completamente automatizzati.

che un limite vada fissato, data la potenzialità di pervasività di tale tecnologia, chi può essere autorizzato a farlo rispettare? Un altro sistema di IA o colui che utilizza tale sistema? Inoltre, l'IA è deficitaria, principalmente, di un elemento che è quello del "sentimento", della stessa ragionevolezza che deve guidare l'operato di ogni agente.

L'IA poi, mediante il continuo apprendimento, si adegua ed impara dai dati che processa. Tutto ciò potrebbe portare la macchina a compiere scelte dovute ad un errato convincimento, a causa di un dato affetto da *bias*<sup>46</sup>, che avrebbe un forte effetto sulla persona, o su categorie di persone e sulla sostanziale eguaglianza dei trattamenti.

Senza dubbio è necessario disciplinare un utilizzo di tali categorie ai fini della individuazione di elementi corruttivi mentre risulta eccessivo un utilizzo, se non per rari casi, almeno in un primo momento di sostanziale deficienza di limiti espliciti, su quelli che possono risultare comportamenti, in alcuni casi anche omissivi, che portano ad una eventuale messa in discussione dell'etica pubblica senza che questa si trasformi un vero e proprio evento corruttivo.

Questa tecnologia risulta essere sostanzialmente differente da quella già trattata in precedenza ed ha una enorme potenzialità nel contrasto alla corruzione, prevalentemente nella fase di controllo ma, soprattutto con un eventuale utilizzo delle funzioni predittive, anche in quelle di prevenzione.

Tali potenzialità però devono essere bilanciate con i principi costituzionali, dall'eguaglianza dei cittadini fino al principio personalista, oltre che una serie di diritti che vanno dalla libertà di opinione e quelli che connaturano il giusto processo e lo stesso principio di legalità.

Si rischierebbe, infatti, che in molti casi a prendere la decisione siano macchine, sostituendo in toto il potere pubblico che deriva, come noto, da una legittimazione, sia democratica che funzionale, con grave pregiudizio nel caso in cui tale scelta, presa tramite algoritmo<sup>47</sup>, determini danni e lesione ai diritti personali.

## 5. Percorsi evolutivi e possibili scenari

La corruzione può essere quindi contrastata oltre che con l'adozione di codici di condotta, di programmi di formazione e di momenti di controllo da parte delle autorità preposte, anche con l'utilizzo di nuove tecnologie, che basino la propria operatività proprio sui dati, e sulla loro interconnessione sia con l'utilizzo della rete Internet, che con l'utilizzo dei sistemi sopra richiamati.

Senza dubbio tutto ciò deve essere disciplinato dal legislatore a partire proprio dalle modalità di utilizzo e dai limiti che devono essere posti ad alcune di questi strumenti, quali l'IA, che risultano estremamente invasivi. Questi ultimi, come detto, potrebbero essere utilizzati con maggiore libertà per quanto riguarda l'analisi e la prevenzione degli eventi corruttivi, anche con un uso diffuso sia in territorio nazionale che europeo. Tutto ciò necessiterebbe però di una normativa rinnovata sia in tema di *privacy* che di responsabilità per un erroneo utilizzo. La disciplina, che deve vedere coinvolta non solo l'Italia ma anche l'Unione Europea proprio per l'a-territorialità che contraddistingue il dato, deve attenersi a due limiti principali: il primo è quello della garanzia della protezione dei dati personali

---

46 Lett. sono "pregiudizi" e si riferisce, principalmente, ad un giudizio basato su nozioni o pregiudizi, in contrasto con una valutazione imparziale dei fatti che può portare quindi la macchina ad agire in modo erroneo, ad esempio, "convincendosi" erroneamente che determinati tratti somatici possono essere maggiormente inclini a compiere determinati reati solamente perché le sono stati sottoposti molti casi simili.

47 Si veda sul punto la sent. TAR LAZIO, n. 3769 del 2017, con la quale si riconosce per la prima volta il diritto a conoscere l'algoritmo sotteso ad una decisione automatizzata.

dell'individuo mentre, il secondo, è quello relativo alla garanzia del nucleo essenziale dei diritti della persona.

In un tale scenario evolutivo, seppur i benefici siano molteplici, essendo varie anche le stesse applicazioni di tali tecnologie, è necessario che si sviluppi non solo una politica pubblica dell'anticorruzione ma anche una nuova *governance* degli strumenti digitali e tecnologici in uso al fine di prevenire eventi corruttivi o che impattano sull'etica pubblica e di indirizzare al meglio l'operato della PA nella ricerca del buon andamento.

Necessario quindi inserire queste nuove tecnologie tra gli strumenti utili sia per la prevenzione che per il controllo sia degli eventi corruttivi che quelli che minano l'etica pubblica. Con le nuove potenzialità di calcolo, comparazione, analisi, raccolta dei dati, è così possibile poter agire con maggiore precisione per l'individuazione di casi di conflitto d'interesse, di comportamento corruttivo, di transizione sospetta. Tale ingerenza deve però essere ben disciplinata e limitata sia per quanto riguarda il soggetto attivo (anche riguardo a colui che può verificare l'effettiva veridicità del risultato, non affidando tutto ad una mera procedura automatizzata) sia per i soggetti passivi che non possono essere minati nella loro sfera più intima dei diritti e della personalità, oltre che della dignità lavorativa.

\*\* Dottore di ricerca in scienze giuridiche, indirizzo "Giustizia costituzionale e tutela dei diritti fondamentali", presso Università degli Studi di Pisa.